

93 articoli per fermare l'anarchia dei segnali stradali

Il legislatore, con gli articoli 6 e 7, concede a detti Enti solo un potere di ordinanza per regolare situazioni particolari e concrete ma, perché il provvedimento sia legittimo deve essere facilmente accessibile a tutti attraverso una precisa segnaletica stradale.

Una attenzione particolare per fermare l'anarchia della segnaletica stradale tanto che il Legislatore è intervenuto con ben 8 articoli nel Codice e ben 85 articoli nel relativo Regolamento.

Le regole fissate dall'ordinamento giuridico per l'impiego della segnaletica creano un complesso di responsabilità nei funzionari e dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni allorché la segnaletica sia assente o irregolare.

La conformità della segnaletica ai suddetti articoli è essenziale in quanto l'anarchia dei segnali crea confusione inficiando le aspettative del legislatore e dei cittadini.

Inoltre, vale ricordare, che il legislatore è intervenuto affinché l'utente della strada sia in grado, attraverso il retro della segnaletica stradale, di conoscere la fonte del provvedimento limitativo e la produzione normativa che regola il territorio ove circola.

La segnaletica è il cardine essenziale della mobilità essendo fonte di responsabilità per gli utenti e per l'Amministrazione la quale ha, inoltre, obblighi ed oneri per la relativa apposizione.

Il legislatore ha disposto in particolare che il retro del segnale stradale verticale riporti serigrafati i dati inerenti il marchio della ditta che ha fornito e fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione, il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta che ha fabbricato il segnale, l'ente proprietario della strada, gli estremi dell'ordinanza di apposizione

(art. 77 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada).

È compito dei soggetti indicati nel combinato disposto dagli articoli 11 e 12 del Codice (Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato, ecc..) verbalizzare e richiedere la rimozione di segnaletica stradale insistente in violazione del Codice della Strada.

Allorché il retro del segnale stradale verticale veda l'apposizione di adesivi anziché la serigrafia dei dati come previsto ai punti d/e, comma 1, dell'art. 194 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada è parimenti in violazione di legge.

È chiaro che una segnaletica stradale verticale "adeguata ai dettami del Codice della Strada" mediante apposizione sul retro di adesivi e/o adesivi con iscrizioni a pennarello, oltre che in violazione di legge, contrasta con il buon senso in quanto:

- eventuali successive modificazioni della data da parte di ignoti potrebbero dilatare, a danno della Amministrazione Pubblica, i termini di eventuali ricorsi;
- la segnaletica stradale è destinata ad aver efficacia nei confronti di soggetti residenti in tutto il Paese nonché nei confronti di cittadini esteri;
- una segnaletica stradale rispettosa delle normative è sicuramente utile alla cartografia di riscontro la quale dovrebbe essere patrimonio dell'Amministrazione Comunale consentendo di valutare rapidamente scadenze e conformità dei segnali alle normative;
- la correttezza della segnaletica stradale è essenziale perché proprio la Pubblica Amministrazione rappresenta la collettività e quindi



deve agire in difesa dei diritti del cittadino: uno dei più importanti diritti è il poter facilmente risalire all'atto amministrativo istitutivo di una limitazione onde valutare se presentarvi ricorso;

- la correttezza della segnaletica stradale è altresì tutela per la ditta costruttrice (comma 2 dell'art. 195 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada). Vale ricordare che la